



ASTROFILI VALDILLASI

STATUTO

Art. 1 Costituzione

A norma dell'articolo 36 del Codice Civile, è costituita un'Associazione denominata "Gruppo Astrofili Valdillasi".

Art. 2 Scopi e finalità

il Gruppo Astrofili Valdillasi è un'associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro, che si dedica alla conoscenza, sviluppo e divulgazione dell'astronomia.

Art. 3 I soci

Possono essere soci del gruppo tutte le persone, di ogni etnia, nazionalità, sesso e ceto sociale.

Per diventare soci, è necessario fare domanda al Direttivo e pagare la quota sociale.

Verrà rilasciata una tessera con validità annuale e rinnovabile con la corresponsione della quota sociale, definita, di anno in anno, dal direttivo.

I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari,
- Soci Sostenitori,
- Soci Benemeriti,
- Soci Fondatori.

Tutti i Soci godono di pari diritto al voto, purché maggiorenni.

Sono Soci Ordinari coloro che, versano la quota d'iscrizione annuale che viene stabilita dal Direttivo o dall'Assemblea Generale.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota d'iscrizione, erogano contributi straordinari a sostegno dell'Associazione.

Sono Soci Benemeriti coloro che sono stati dichiarati tali dall'assemblea per aver contribuito con benefici morali e materiali a dare lustro al gruppo.

Sono Soci Fondatori coloro che, hanno contribuito alla formazione del Gruppo ed hanno redatto l'atto Costitutivo, lo Statuto e li hanno sottoscritti.

Il Socio ha diritto a:

- partecipare alle Assemblee del Gruppo, con diritto di intervento e di voto,
- eleggere ed essere eletto fra i membri del Direttivo,
- frequentare la sede Sociale, partecipare alle attività del Gruppo,
- proporre attività e quant'altro concerne la vita sociale.

Il Socio deve avere sempre e ovunque un comportamento adeguato allo spirito del Gruppo, deve impegnarsi nella diffusione dello stesso e dei suoi scopi sostenendo le decisioni del Direttivo e dell'Assemblea.

La qualità di Socio si perde per dimissione, morosità, per indegnità conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o per aver agito o tenuto comportamenti contro gli scopi del Gruppo. Il direttivo, valuta il comportamento e decide l'esclusione del socio.

Art. 4 Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

- i Soci,
- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo.

Art. 5 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci stessi e le decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto. All'Assemblea possono prendere parte tutti i Soci in regola con la quota sociale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario ed è convocata, almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per i seguenti impegni:

- presentazione del conto consuntivo (anno precedente),
- presentazione del bilancio preventivo (anno in corso),
- presentazione del programma dell'attività annuale,
- scadenza e nomina del Consiglio Direttivo

L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno che deve essere comunicato con affissione nella bacheca sociale almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta, motivata, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e/o su richiesta di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, indetta, almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, aventi diritto di voto.

Tutte le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta e con voti palesemente espressi, salvo che per le deliberazioni concernenti persone o altre ipotesi previste dallo Statuto, dove la votazione deve avvenire per voto segreto.

Per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea, dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dai componenti del Consiglio Direttivo, presenti e dovrà essere conservato a cura del Segretario.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il gruppo è coordinato dal Consiglio Direttivo, formato da almeno cinque persone, elette a votazione segreta fra i Soci durante l'Assemblea Generale e le cariche sono a prestazione gratuita.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno e con votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo ha come compito l'organizzazione dell'attività del Gruppo, allacciare rapporti con altri gruppi e associazioni, rappresentare il Gruppo nei confronti di terzi e farsi portavoce di ogni iscritto.

Esso si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei membri del Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza alcuna giustificazione, potranno essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio Direttivo, i Consiglieri mancanti, verranno sostituiti fino ad un numero massimo di tre. Il loro posto sarà preso dai Soci che, secondo i risultati delle votazioni, seguono immediatamente i membri da sostituire. In mancanza, il Consiglio Direttivo deciderà se scegliere tra i Soci o indire nuove elezioni.

Nel caso si dovessero sostituire più di tre membri del Consiglio Direttivo, è necessario indire nuove elezioni.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità, la deliberazione è approvata o respinta con il doppio voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria del Gruppo ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi Sociali attribuiti dalla legge e dallo Statuto e che non siano di pertinenza dell'Assemblea dei Soci.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta e la programmazione dell'attività futura.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto e firmato, da tutti i presenti, apposito verbale, che sarà conservato a cura del Segretario.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo, devono essere inoltrati ai Consiglieri almeno due giorni prima dell'incontro e devono contenere l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, per il buon funzionamento del Gruppo, può predisporre un regolamento interno purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

il Consiglio Direttivo deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- il libro dei Soci,
- il libro delle delibere (i verbali) del Consiglio Direttivo,
- il registro delle Assemblee dei Soci,
- il libro inventario del patrimonio Sociale,

Il Segretario e il Presidente devono numerare e firmare ogni pagina di detti libri, vanno affidati al Segretario che ne è il responsabile.

Art 7 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione del Gruppo e lo rappresenta in giudizio e nei confronti di terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione. Può convocare in seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice presidente ed in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Vicepresidente sostituisce, in sua mancanza, il Presidente e ne esercita i poteri. Coadiuvava nelle loro attività il Presidente e il Segretario.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile del Gruppo.

Art. 8 Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale del Gruppo è costituito da:

- quote annuali di adesione dei Soci,
- eventuali contributi di enti pubblici e/o privati,
- eventuali donazioni e atti di liberalità,
- eventuali proventi derivanti dalla gestione di attività del Gruppo,
- dai beni immobili che divenissero di proprietà del Gruppo,

- dalle attrezzature acquisite e/o comperate in proprio dal Gruppo,
- dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 9 Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento del Gruppo sarà deciso solamente dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale.

In caso di scioglimento i beni patrimoniali saranno devoluti ad analoghe associazioni che perseguano scopi inerenti a quelli previsti nel presente statuto, tale scelta verrà fatta dal Consiglio direttivo.

Art. 10 Norma finale

Il presente statuto è stato redatto e approvato dai soci fondatori riuniti in assemblea .

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Caldiero 12 dicembre 2013

Firmato, i soci fondatori

Balzanello Pietro _____

Meneghello Silvana _____

Penayo Rodriguez Mercedes _____

Oliviero Fiorenzo _____

Zorzi Roberto _____